



COMUNE DI MIGLIONICO

C.A.P. 75010

PROVINCIA DI MATERA

Via Dante n. 12 – 75010 Miglionico – Tel. 0835/559005 – Fax 0835/559316 – C.F. 80002950774 – P.I. 00442460770

Ord. N. 126
Del 09/11/2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Visti i DPCM adottati del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ivi compresa la n. 41/2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento di casi sull'intero territorio regionale;

VISTO il DPCM del 04.11.2020 adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO della suddivisione del territorio nazionale in zone con situazione di criticità differente;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare ulteriormente il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

ORDINA

- Il mercato quindicinale e settimanale nonché la vendita di tutti i prodotti in forma itinerante è vietata fino al 03.12.2020 e comunque fino a quando permane l'emergenza sanitaria da covid-sars 2;
- E' consentita la sola vendita a domicilio;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia, la violazione della presente ordinanza comporta ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel n. 267 del 2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a €. 50,00.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
la trasmissione alla locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ognuno per i rispettivi adempimenti di competenza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente TAR e in alternativa
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Restano confermati i divieti e ogni altra limitazione disciplinata dalle precedenti ordinanze e/o norme e regolamenti vigenti.



Il Sindaco

Geom. Francesco GOMANDA